

953

COURT

Senza C

SENTENZA CIVILE  
N°  
953

Avv. P. Caruso

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Depositata il  
- 5 LUG. 2004

Sezione 1ª Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

R.G. N° 2591/03  
Cron. N° 3593  
Rep. N° 1064

Dott. Leonardo de Robertis - Presidente  
Dott. Bruno Gilotta - Consigliere  
Dott. Angela de Meo - Consigliere rel. & di

ORIGINALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2591 del ruolo generale dell'anno 2003, posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 maggio 2004

OGGETTO:  
Delibazione sentenza ecclesiastica

promossa da:

A. [redacted]  
elettivamente domiciliato a Parma, via La Spezia 16, nello studio dell'Avv. Patrizia Caruso che lo rappresenta e difende dall'Avv. come da procura a margine della citazione

defonto minute  
14.5.04

Attore

contro:

S. [redacted]

Convenuta contumace



Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 4  
il 29-09-2004 Serie 4 al N. 101837

Corrisposte Euro 132,83 Prot. N. [redacted]

L'OPERATORE SUONZIARIO B2  
Patrizia GRILLO

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto

delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio concordatario.

Conclusioni per l'attore

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, *contrariis rejectis*,  
, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lege 25 marzo 1985,  
n.121, in relazione all'art. 82 cod. civ.:

dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio tra A \_\_\_\_\_ e S \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emilia-  
no data 18 settembre 2002, confermata il 23 gennaio  
2003 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Flami-  
nio, decreto di esecutività del Supremo Tribunale  
della Segnatura Apostolica del 7 luglio 2003;  
ordinarne l'apposizione della formula esecutiva;  
ordinare l'annotazione della nullità a margine  
dell'atto di matrimonio dei registri dello stato  
civile del Comune di Parma, ove è stata eseguita la  
trascrizione.

Spese compensate".

Conclusioni per il P.M.

"che -nella rilevata non difformità di tale pronun-  
cia, nonché della relativa procedura, con i princi-

pi dello Stato- con l'accoglimento della richiesta come sopra avanzata, venga dichiarata efficace la sentenza canonica di nullità, quale meglio sopra indicata, del matrimonio concordatario già celebrato fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in Parma in data 15.6.1997, con ogni conseguente pronuncia ed annotazione agli atti dello Stato Civile".

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Istruttore dott. Angela de Meo; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2003 A. \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte S. \_\_\_\_\_ chiedendo di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, con la quale è stato dichiarato nullo, per incapacità al consenso da parte della convenuta e per esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore, il matrimonio da loro contratto a Parma in data 15 giugno 1997 e trascritto nel registro

degli atti di matrimonio del Comune di Parma dell'anno 1997 nella parte II, serie A, n. 168.

La convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

L'istruttore ha assegnato il termine perentorio previsto dall'art. 180, comma secondo, cod. proc. civ.

Intervenuto il Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole, parte attrice ha rinunciato al termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale e la causa è stata posta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto sussiste la competenza territoriale di questa Corte, perché la sentenza di cui si chiede la delibazione deve avere attuazione, mediante trascrizione nei registri dello stato civile, a Parma, dove è stato trascritto il matrimonio contratto fra le parti.

Ricorrono poi tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 25 marzo 1985 n. 121 per la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza di nullità del matrimonio sopra indicata.

In particolare: il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, trattandosi di matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico; dai documenti prodotti (sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 18 settembre 2002, decreto di ratifica del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio in data 23 gennaio 2003 e decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 7 luglio 2003) risulta l'intervenuta pronuncia definitiva della nullità del matrimonio; inoltre da tali documenti risulta che dinanzi al tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a tutela delle proprie ragioni e che la nullità del matrimonio è stata dichiarata per vizio del consenso; risulta dalle sentenze ecclesiastiche prodotte che la condizione di incapacità al consenso è stata ritenuta sussistente in relazione a una situazione di mera immaturità e dipendenza dalla figura materna, e ciò non integra uno stato di infermità tale da rendere necessaria la nomina di un curatore nel giudizio canonico; non vi è contrasto fra la sentenza ecclesiastica e l'ordine pubblico italiano.

P. Q. M.



o o

la Corte dichiara l'efficacia in Italia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano emessa in data 18 settembre 2002 tra A \_\_\_\_\_ e S \_\_\_\_\_ : ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere alla trascrizione ed alle annotazioni previste dalla legge.

Così deciso a Bologna in data 13 maggio 2004


Il Presidente



*q/b di Mio est.*



Il CANCELLIERE C1  
Maire SANSAVINI  


Corte d'Appello di Bologna  
Dipartimento Cancelleria  
04/05 - 5 LUG. 2004  
Il Cancelliere C1  




Per copia conforme all'originale  
Bologna 12 OTT 2004

LA SANGELI LIBBIAIO B2  
PARMA 1904